



COMUNE DI ONANI'

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 57 del 09/04/2025

PROPOSTA N. 139 del 09/04/2025

OGGETTO: Approvazione dell'Avviso Pubblico e della proposta di candidatura per la presentazione delle candidature per la nomina del "Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale".

IL RESPONSABILE

PREMESSO

- che l'art. 2 della Costituzione stabilisce che *"La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, dove si svolge la sua personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale"*;
- che l'art. 3 della Costituzione aggiunge che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"*;
- che l'art. 27 co.3 della Costituzione recita: *"Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*;
- che la legge 26 luglio 1975, n. 354 ha introdotto una serie di principi fondamentali di estrema importanza nel sistema penitenziario italiano ed uno dei pilastri portanti della riforma del 1975 è stata l'introduzione del trattamento penitenziario ispirato ai principi di umanità e dignità della persona, proprio in attuazione della funzione rieducativa enunciata al suddetto articolo 27 co. 3 della Costituzione;
- che, in linea con quanto sopra, i principi Direttivi dell'Ordinamento penitenziario, all'art. 1 stabiliscono che: *"Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. [...] Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti"*.

VISTO il D.L. 23.12.2013 n.146 conv. L. 21.02.2014 n.10, recante misure in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di diritti delle persone detenute o private della libertà personale, con cui è stata introdotta nell'ordinamento italiano la figura del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone

Detenute o Private della Libertà Personale;

VISTO l'art. 7, co. 5, D.L. 146/2013 cit., che disciplina le funzioni del Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute o Private della Libertà Personale, il quale, tra l'altro, promuove e favorisce i rapporti di collaborazione con i garanti territoriali;

- che il D.L. 23 dicembre 2013 n. 146 "*Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*", convertito in Legge 21 febbraio 2014 n. 10, all'art. 7 istituisce la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, attribuendogli – tra l'altro - il compito di *vigilare affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti*;
- che con Delibera di C.C. n. 3 del 14.03.2025 è stata istituita la figura del Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale ed è stato approvato il relativo Regolamento”.
- che con Delibera di G.C. n. 15 del 31.03.2025 è stato assegnato atto di indirizzo al Responsabile del Servizio competente per avviare l'iter amministrativo per l'individuazione di tale figura;

TENUTO CONTO, altresì

- che una politica di Welfare concretamente inclusiva deve prevenire, contenere, e laddove possibile, eliminare ogni forma di marginalità, vissuta in maniera ancora più profonda dalle persone detenute o private della libertà personale;
- che l'istituzione del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha anche l'intento di realizzare una rete di iniziative a favore della popolazione detenuta, contribuendo a collegare progettualità di servizi pubblici e del Terzo Settore, così da favorire la creazione di un sistema integrato di azioni anche nel rispetto della normativa nazionale in materia di servizi e interventi sociali (Legge 328/2000);

CONSIDERATO che

- il Comune di Onani è impegnato nella promozione della partecipazione attiva alla vita civile, ad assicurare effettivi diritti di cittadinanza ed il diritto di accesso ai servizi;
- le persone private o limitate nella libertà personale rientrano sicuramente, per condizione oggettiva, fra i soggetti deboli della società, spesso esclusi dall'esercizio dei diritti e dalle opportunità di promozione umana e sociale;
- che l'istituzione della figura del Garante può contribuire alla salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone detenute e private della libertà personale, garantendo il rispetto della dignità, migliori condizioni di vita e sociali, oltre alla tutela del diritto al lavoro, alla formazione, alla tutela della salute.

ATTESO che, come stabilito dall'art. 6 del Regolamento le funzioni assolve dal *Garante* sono le seguenti:
Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale, mediante:

- a) la promozione dell'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone sottoposte a detenzione ovvero a misure limitative della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Onani, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, all'affettività, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione e nell'ottica dei principi di recupero e di integrazione sociale;
- b) la promozione di iniziative di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani, dell'umanizzazione della pena, della giustizia riparativa e delle misure di comunità;
- c) la promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione, comportanti relazioni ed interazioni operative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia e con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti alla persona ed interessate ai problemi penitenziari;
- d) la promozione, con le Amministrazioni e gli organismi interessati, di protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite di luoghi di detenzione e nel rispetto della normativa sull'ordinamento penitenziario;
- e) l'esame e la predisposizione di iniziative rispetto a segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e che riguardino violazioni di diritti e prerogative delle persone private della libertà personale, ricercando ulteriori informazioni presso autorità competenti;
- f) l'informazione e il confronto con le autorità competenti, con quelle carcerarie e di esecuzione penale esterna, riguardo alle condizioni dei luoghi di detenzione carceraria e domiciliare e alle modalità di inserimento lavorativo, con particolare attenzione all'esercizio dei diritti riconosciuti, ma non adeguatamente tutelati;
- g) la promozione di forme di collaborazione con le Università, nonché con il mondo del volontariato, dell'associazionismo e del privato sociale che opera in campo penale e penitenziario o che a vario titolo si occupa di persone detenute e private della libertà personale;
- h) l'attivazione di iniziative congiunte o coordinate con altri soggetti pubblici e, segnatamente, con i difensori civici, regionali e locali, per la miglior tutela dei diritti di cui alla lettera a);
- i) a seguito di possibili segnalazioni che giungano, anche in via informale, alla sua attenzione e riguardino violazioni di diritti, garanzie e prerogative delle persone private della libertà personale, il Garante si rivolge alle autorità competenti per avere eventuali ulteriori informazioni; segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse relativamente alle condizioni dei luoghi di reclusione;
- j) l'audizione annuale dei Sindacati di Polizia penitenziaria.

Il Garante svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

RITENUTO

opportuno procedere all'approvazione dell'Avviso Pubblico e del modello di proposta di candidatura, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, per la presentazione delle candidature per la nomina del Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale, allegato al presente atto.

VISTI:

- gli obblighi di pubblicazione e rispettivi riferimenti normativi contenuti nel P.I.A.O., approvato per il triennio 2025-2027, alla Sezione 2 – Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione – Sezione 2.3: Rischi corruttivi e trasparenza.

ATTESTATO, ALTRESÌ, CHE:

- il presente provvedimento rientra nella previsione normativa di cui agli artt. 8 e 23 comma 1 del d.lgs. 33/2013, come riportato nella predetta sezione del P.I.A.O. e, pertanto, una volta ottenuta la relativa

esecutività, sarà oggetto di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Onani.

DETERMINA

Di Approvare l’Avviso Pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina del Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale, nonché il modello di proposta di candidatura, da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Di Provvedere alla diffusione dell’Avviso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Onani e all’Albo Pretorio.

Di Stabilire che le istanze dei partecipanti alla selezione debbano pervenire, secondo le modalità stabilite dall’Avviso Pubblico, presso il Protocollo del Comune di Onani sito in Via Roma 27 08020 Onani (NU), entro e non oltre **le ore 12,00 del 10° giorno** dalla data di pubblicazione del medesimo Avviso sul sito del Comune di Onani a mezzo pec all’indirizzo protocollo@comune.onani.nu.it

Di Comunicare l’avvenuta individuazione della figura del Garante tramite il sito istituzionale del Comune Onani e l’Albo Pretorio.

Di Precisare che l’istituzione del Garante per la Tutela dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale non comporta impegni di spesa per la corresponsione di indennità e/o compensi, fatti salvi eventuali ulteriori atti amministrativi per rimborsi spese documentate, come da art. 9 del Regolamento;

Si allegano, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti documenti:

1. Avviso Pubblico per la presentazione delle candidature per la nomina del Garante dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale.

2. Proposta di candidatura

Di dare atto che:

- in relazione al presente atto, ai sensi dell’articolo 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall’articolo 4 comma 41 della L. 190/12 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitti di interesse da impedirne l’adozione;
- L’adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell’attività amministrativa ai sensi dell’art. 183, comma 7 D.L. 267 del 18/8/2000 e l’art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni.

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
REGISTRO GENERALE DETERMINE N.ro 119 del 09/04/2025

controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 139 del 09/04/2025** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **CONGIU GIUSEPPINA** in data **09/04/2025**

Non rilevante sotto il profilo contabile